



DECRETO DELLA DIRIGENTE
Segreteria Generale

Attribuzione degli arretrati ai componenti della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5.

LA DIRIGENTE

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 (*"Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale"*) – come modificato dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 11 luglio 2014, n. 5 – che stabilisce che *"ai membri della Giunta regionale è attribuita un'indennità di funzione costituita da una percentuale degli emolumenti spettanti ai Consiglieri regionali (...), determinata nelle seguenti misure: a) al Presidente della Giunta regionale il 31 per cento; b) agli Assessori effettivi il 20 per cento; c) agli Assessori supplenti il 10 per cento"*;

visto l'articolo 2, comma 1, della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (*"Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol"*), che stabilisce l'importo dell'indennità consiliare mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali;

visto l'articolo 2, comma 1-*bis*, della medesima legge regionale, il quale, nella versione vigente fino alle modifiche introdotte con legge regionale 10 dicembre 2025, n. 10, prevedeva l'adeguamento automatico dell'indennità consiliare mensile lorda sulla base degli incrementi percentuali previsti dai contratti collettivi per il personale non dirigenziale della Regione e delle Camere di commercio di Trento e di Bolzano;

vista la legge regionale 10 dicembre 2025, n. 10, che ha introdotto all'articolo 2 il comma 1-*ter*, il quale stabilisce che, dall'entrata in vigore della legge regionale 10/2025, l'adeguamento automatico di cui al comma 1-*bis* non trova più applicazione, fermi restando gli adeguamenti riferiti al periodo fino al termine dell'anno di riferimento 2024, e che, a partire dall'anno di riferimento 2025, l'indennità consiliare mensile lorda, come rivalutata e adeguata ai sensi del comma 1-*bis*, sia ulteriormente rivalutata annualmente sulla base della variazione dell'Indice delle retribuzioni giornaliere lorde ai fini previdenziali per tutti i rapporti di lavoro dipendente in Trentino-Alto Adige/Südtirol;

visti i pareri resi dall'Avvocatura dello Stato in merito all'applicazione delle disposizioni sopra richiamate (prot. n. 19276/2024 e n. 4411/2026) nei quali l'Avvocatura ha confermato la validità ed efficacia delle disposizioni contenute nella legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, indipendentemente dal fatto che gli importi complessivamente rivalutati dovessero superare i limiti previsti dalla normativa statale – nello specifico dal D.L. 10 ottobre 2012 – anche sulla scorta della prassi applicativa e della giurisprudenza più attuale (cfr. Corte costituzionale, sentenza 9 luglio 2025, n. 135);

vista la legge regionale 10 dicembre 2025, n. 11, di approvazione del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2026-2028;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 250 del 17 dicembre 2025 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2026-2028;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 251 del 17 dicembre 2025 di approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2026-2028;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 179 del 1 ottobre 2025 relativa alla *“Nuova determinazione delle competenze da riservare alla Giunta, alle Dirigenti ed ai Dirigenti, alle Direttrici ed ai Direttori degli Uffici”*;

considerato che in applicazione della normativa sopra richiamata, si rende necessario provvedere alla corresponsione delle somme arretrate spettanti ai componenti della Giunta regionale, determinate sulla base dell'adeguamento dell'indennità consiliare per l'attuale legislatura e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5;

d e c r e t a

- di provvedere alla corresponsione delle somme dovute, a titolo di arretrati, ai componenti della Giunta regionale attualmente in carica, a far data dalla relativa elezione, determinate – tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 – con l'applicazione della rivalutazione così come prevista, *ratione temporis*, dall'art. 2, commi 1-bis e 1-ter, legge regionale 21 novembre 2012, n. 6, concernenti la rivalutazione dell'indennità consiliare mensile lorda;
- di dare atto che le indennità di funzione spettanti al Presidente della Regione e agli Assessori regionali non sono cumulabili con le indennità attribuite per contemporanee funzioni svolte negli Uffici di Presidenza dei Consigli e nelle Giunte provinciali, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, come modificato dalla legge regionale 11 luglio 2014, n. 5.

Alla relativa spesa si farà fronte con i fondi impegnati con deliberazione della Giunta regionale n. 2 di data 30.01.2024, per l'esercizio 2024; con deliberazione n. 4 di data 22.01.2025, per l'esercizio 2025 e con deliberazione della Giunta regionale n. 7 di data 21.01.2026, per l'esercizio 2026 sul cap. U01011.0030.

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 e ss del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet della Regione, ai sensi dell'art. 7 quinquies, comma 2, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3.

LA SEGRETARIA GENERALE

Gabriele Morandell

firmato digitalmente